



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO - DELEGATO

"GESTIONE DELLE PRESTAZIONI PERIODICHE EROGATE DA FONDISS"

Eccellenze,
Ill.mi Segretari di Stato,
Ill.mi Consiglieri,

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 della Legge 22 dicembre 2021 n. 207, il presente decreto delegato interviene su alcune parti della attuale Legge 6 dicembre 2011 n.191 con lo scopo di disciplinarle, in maniera più efficace ed efficiente, in particolare per quanto attiene alla gestione delle prestazioni periodiche FONDISS erogate da I.S.S. Il provvedimento deriva dalla consapevolezza di queste esigenze e da specifiche elaborazioni del Comitato Amministratore di Fondiss dello scorso anno che, come è noto, è composto da membri di espressione delle varie Componenti Sociali e Politiche della Ns. Repubblica e che debbono possedere precisi requisiti di formazione e di competenza. I contenuti di queste elaborazioni sono stati illustrati ad esempio in occasione della serata pubblica, organizzata dal Comitato Amministratore, del 26 maggio 2021 aperta anche a tutti gli iscritti Fondiss, ma anche il 16 dicembre 2021 in un incontro con le Parti Sociali sempre promosso dal Comitato Amministratore.

Entrando nel dettaglio delle modifiche, si osserva in primo luogo che l'art.2 e 3 suddividono i contenuti del precedente art.17 rubricato "prestazioni", da cui l'introduzione dell'art.17 bis dedicato al tema delle anticipazioni, mentre l'intervento più rilevante è quello relativo all'art.5. Tale articolo prevede che venga indetta apposita gara d'appalto per la selezione di una compagnia assicurativa al fine dell'erogazione delle rendite. Ciò in modo da affrontare alcuni aspetti problematici insiti nell'architettura della precedente normativa relativi alla inconciliabile concomitanza delle seguenti situazioni: 1) la posizione maturata va a costituire il "premio unico" per la costituzione di una rendita vitalizia, 2) Fondiss stabilisce con proprio regolamento coefficienti di conversione in rendita di capitali in base a tabella emessa con decreto delegato, 3) l'ISS eroga le rendite, 4) il valore della reversibilità è stabilito per legge e può essere modificato successivamente al pensionamento. Questo insieme di previsioni determina in capo ad ISS l'assunzione del cosiddetto "rischio di sopravvivenza" o anche di "longevità" che considera come rischio il protrarsi dell'esistenza in vita dei soggetti che godono di un vitalizio oltre le medie di speranza di vita, da cui il rischio per l'ISS di dover riconoscere – a proprie spese – al pensionato prestazioni pensionistiche di importo complessivo superiore rispetto alla posizione individuale (da lui) maturata (anche laddove rivalutata), particolarmente significativo in un fondo a capitalizzazione (a regime contributivo).

Il (previgente) richiamo alla norma che regola la reversibilità nel primo pilastro è difficilmente applicabile in Fondiss. La norma infatti non si limita a individuare il coniuge o altro soggetto beneficiario sopravvivente, ma elenca una serie di ulteriori requisiti difficilmente classificabili come "attuariali" (convivenza, occupazione, vedovanza ...) in quanto emergenti alla data del pensionamento o anche successivamente.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

In un sistema previdenziale a capitalizzazione la rendita viene invece calcolata al pensionamento ovvero all'atto del versamento alla compagnia assicurativa del premio unico. È in quel preciso momento che il pensionando sceglie che tipo di garanzia attivare e la scelta non è modificabile successivamente.

Se la (previgente) legge obbliga il pensionando ad avere una rendita reversibile, la prestazione è calcolata in base alla tabella di conversione che combina il rischio di sopravvivenza del pensionando con quello del reversionario: dati gli attuali livelli di contribuzione, le rendite sarebbero state di importo molto ridotto.

Allo scopo di evitare quanto evidenziato, conseguono le modifiche nel testo normativo adottato, inserendo nel comma 5 dell'art.17 di cui all'art. 2 del Decreto la previsione dell'opzione, fra le altre, della rendita reversibile, superando, nel nuovo art.17 bis di cui all'art. 3 del Decreto, il richiamo alla L. n.15/1983 ed anche quello relativo alla tabella attuariale con decreto delegato, abolita con l'art.7 di questo decreto, perché questi aspetti sono facenti parte anche della offerta legata alla gara di appalto. Inoltre, la compagnia aggiudicataria effettuerà il pagamento delle rendite sgravando l'ISS da questo tipo di attività.

Nelle more dell'aggiudicazione del bando e al fine di non incorrere nelle problematiche rappresentate, è stato previsto il riconoscimento integralmente in capitale all'iscritto che medio tempore maturerà i requisiti per l'erogazione della rendita.

All'articolo 4 si modifica l'articolo 19 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191 (Convenzione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale), aggiungendo un comma 2-bis, in cui è previsto che, per la gestione delle attività amministrative e contabili, per l'attività di raccolta delle contribuzioni e per le attività di erogazione delle prestazioni, ISS e FONDISS di comune accordo possono decidere se affidare in tutto o in parte, a soggetti esterni, qualora ve ne sia una assoluta esigenza e non si possa sopperire diversamente per dette attività al fine di eseguire i compiti demandati dalla normativa a favore degli iscritti.

All'articolo 6 si modifica l'articolo 21 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191 (Aspetti fiscali) chiarendo i dubbi sul trattamento fiscale da applicarsi e prevedendo una modalità impositiva IGR ad aliquota fissa del 5% per tutte le prestazioni pensionistiche complementari.

Sulla base di quanto sopra illustrato, si auspica che il Consiglio Grande e Generale accolga favorevolmente i contenuti esposti per la ratifica del decreto delegato.

Il Segretario di Stato

Roberto Ciavatta